



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale n° 8 del 25 Luglio 2018

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 23 luglio 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Anna PIANE COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.1 (2018/2019) a carico di:

sig. **VIOLANTE Sebastiano**, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società Calcio Gallico Catona, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall'art. 8, comma 9 e 15 del CGS, per non avere ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, del lodo di cui alle delibere n. 2/67 e 3/67, emesso su ricorso proposto dai tesserati Raciti Francesco e De Leo Giovanni;

la Società **A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA**, (matricola 74898), della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,12956/800/pfi17-18/CS/sds del 07/06/2018.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale ff,

Visti gli atti dell'attività di indagine espletata del procedimento disciplinare n.718pf14-15, avente ad oggetto: mancato pagamento da parte della società ASD CALCIO GALLICO CATONA delle somme dovute, in favore dei tesserati DI LEO Giovanni e RACITI Francesco, nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica delle decisioni n. 2/67 e n. 3/67 del 29 febbraio 2017 della Commissione Accordi Economici della L.N.D..

(Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 13.02.2018 al n. 800 pfi 17-18).

Viste la comunicazione di conclusione delle indagini e ritenuta la memoria difensiva pervenuta;

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine e, in particolare l'esame del materiale documentale fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Fogli censimento della società A.S.D. Calcio Gallico Catona, relativi alle s.s. 2016/17 e 2017/18;
- Lodo Arbitrale LND del 23.02.2017- C.U. n. 2 e 3/17;
- Dichiarazioni Liberatorie dei Sigg. Raciti Francesco e De Leo Giovanni 07.07.2017;
- Missiva del Segretario del Collegio Arbitrale del 28/2/2017;
- Missiva del legale, Avv. Pietro Alosi.

Letto l'esposto, Prot. n. 1121 del 10 Aprile 2017, a firma dell'avv. Alosi, legale dei tecnici Raciti Francesco e De Leo Giovanni, riguardante la inottemperanza da parte della società ASD Calcio Gallico Catona, militante nel campionato regionale di Eccellenza, delle delibere del Collegio Arbitrale presso la LND del 23-02-17 (C.U. N. 2 e 3/67), emesse a seguito di contenzioso tra la società ASD Calcio Gallico Catona e i predetti tesserati, allenatori della predetta società per la stagione sportiva 2015/16;

rilevato che le decisioni del Collegio Arbitrale in oggetto, pubblicate il 23.02.2017, in relazione alle vertenze de qua, hanno accolto i ricorsi e per l'effetto hanno statuito l'obbligo per la società ASD Calcio Gallico Catona di pagare ai Sigg. Raciti Francesco e De Leo Giovanni rispettivamente la somma di € 4.182,80 per il primo ed € 8.125,94 per il secondo a saldo delle loro spettanze oltre interessi legali equitativamente calcolati;

rilevato che, le delibere de quibus innanzi citate sono inappellabili nonché immediatamente esecutive, e quindi, l'inadempimento, quivi, risulta per tabulas, avendo la società adempiuto all'obbligo statuito dal lodo del Collegio Arbitrale solo in data 07.07.2017 (come da dichiarazioni liberatorie in atti) e pertanto oltre il termine di trenta giorni, così come previsto dall'art. 94 ter, comma 13, considerato che il testè provvedimento veniva pubblicato in data 23.02.2017;

ritenuto che, la condotta sopra descritta integri gli estremi della violazione di cui all'art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall'art. 8, comma 9 e 15 del C.G.S., per avere la predetta società non ottemperato all'obbligo di adempimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo/i;

ritenuto, al contempo che, in relazione alle violazioni ascrivibili alla società ASD Calcio Gallico Catona, è imputabile direttamente il presidente della medesima società, all'epoca dei fatti, Sig. Violante Sebastiano, per il rapporto di immedesimazione organica per la sua qualità di presidente, e per la società a quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del C.G.S., a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta;

visto l'art. 32 ter, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva;

HA DEFERITO

innanzi al questo Tribunale Federale Territoriale:

il sig. Violante Sebastiano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona, della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all'art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F., e in riferimento a quanto previsto dall'art. 8, comma 9 e 15 del CGS, per non avere ottemperato al pagamento, nei termini stabiliti, del lodo di cui alle delibere n. 2/67 e 3/67, emesso su ricorso proposto dai tesserati Raciti Francesco e De Leo Giovanni;

la Società A.S.D. Calcio Gallico Catona(matricola 74898) della violazione di cui all'art. 4, comma 1, del CGS, a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio presidente.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 23 luglio 2018 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone.

È comparso anche l'Avv. Salvatore Antonio Lo Presti per il sig. Violante Sebastiano, all'epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. Calcio Gallico Catona, e per la suddetta Società.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per il Sig.Violante Sebastiano, Presidente della società A.S.D. Calcio Gallico Catona, la sanzione di mesi sei d'inibizione;
- per la Società A.S.D. Calcio Gallico Catona la sanzione di € 600,00 di ammenda e punti 1 di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza.

L'Avvocato Lo Presti conclude chiedendo il proscioglimento da ogni addebito per i deferiti evidenziando che la Società incolpata ha provveduto tempestivamente al pagamento in favore di De Leo Giovanni e Raciti Francesco degli importi di cui alle decisioni n. 2/67 e 3/67, come ricevute liberatorie prodotte.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Invero, le ricevute di pagamento del 15.3.2017 e del 22.3.2017 (rispettivamente d'acconto e di saldo) sottoscritte dai sigg. Giovanni De Leo e Raciti Francesco, non valgono a soddisfare la prova dell'avvenuto tempestivo pagamento delle somme dovute in esito alle decisioni n. 2/67 e n. 3/67 del 29.2.2017 della Commissione Accordi Economici della L.N.D.. Invero, è in atti la nota del 5.4.2017, pervenuta al Comitato Regionale Calabria in data 10.4.2017 (ossia in epoca successiva alla data delle prodotte quietanze di pagamento), con cui De Leo Giovanni e Raciti Francesco, che hanno sottoscritto la predetta nota unitamente all'avv. Pietro Aloisi, informano gli Organi Federali del mancato pagamento e sollecitano gli interventi di competenza.

Né la Società, pur trattandosi di cifre ingenti, che per disposizione di legge non possono essere erogate in contanti, ha prodotto documentazione relativa alle modalità del pagamento.

Deve, quindi, concludersi che dalla documentazione in atti risulta che i pagamenti non siano avvenuti tempestivamente.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga :

-Al Sig.VIOLANTE Sebastiano, Presidente della Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA, la sanzione di mesi 6 (SEI) d'inibizione e quindi fino al 07.02.2019 (già inibito fino al 07.08.2018 v. CU 119 TFT s.s.2017/2018);

-alla Società A.S.D. CALCIO GALLICO CATONA € 600,00 (seicento/00) di ammenda e 1 (UNO) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NR.2 (2018/2019) a carico di:

- Sig. OLIVIERI ROBERTO COSIMO – Presidente della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d'immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in riferimento all'art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l'ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente;

- la società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO (matricola 610668), per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C. Prot.nr. 13940/1100/pfi17-18/CS/sds del 22/06/2018.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale f.f.,

Letti gli atti del procedimento disciplinare n.1100 pfi 17 -18 avente ad oggetto: "presunto mancato pagamento da parte della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l'ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente" Iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale in data 04/04/2018 al n. 1100pf 17-18;

vista la comunicazione di conclusione delle indagini, ritualmente notificata;

rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive e non hanno richiesto di essere sentiti;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa:

- Lettera affidamento incarico del 4 Aprile 2018;
- Esposto – denuncia del 10/11/2017 della ASD Luzzese Calcio a mezzo PEC;
- Integrazione Esposto – denuncia del 08/11/2018 della ASD Luzzese Calcio a mezzo PEC;
- Atti relativi alla decisione 91/2017 della 1^ Sez. del Collegio di Garanzia dello Sport;
- foglio censimento stagione sportiva 2017-2018, della A.S.D. CORIGLIANO CALABRO;
- Comunicazione del 09.10.2017 nuovi indirizzi della A.S.D. CORIGLIANO CALABRO;
- Lettera del 12/09/2017 dell'avv. Giotti per conto della ASD Luzzese Calcio alla A.S.D. CORIGLIANO CALABRO inviata a mezzo PEC e a mezzo fax.

Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere dai soggetti indicati:

Sig. Olivieri Roberto Cosimo – Presidente della A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d'immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. 1 bis, comma 1), in riferimento all'art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l'ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente;

Ritenuto, altresì, che da tali comportamenti consegue la responsabilità diretta della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO ex art. 4 comma 1 del C.G.S alla quale appartengono i soggetti avvisati al momento di commissione dei fatti e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale avv. Sandro De Marco;

visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F..

HA DEFERITO

A questo Tribunale Federale Territoriale:

- 1) Sig. OLIVIERI ROBERTO COSIMO – Presidente della Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per il rapporto d'immedesimazione organica con la società, per aver agito in violazione dei doveri di lealtà e correttezza sportiva di cui art. uno bis, comma 1), in riferimento all'art. 8, comma 15, del C.G.S., per aver disatteso l'obbligo di effettuare il pagamento, delle spese legali in favore della Società A.S.D. LUZZESE CALCIO, a seguito della decisione del Collegio di Garanzia dello Sport c/o CONI emesso in data 08/09/2017, in merito al ricorso del CORIGLIANO CALABRO, respinto, con il quale la stessa ha impugnato l'ammissione della LUZZESE al Campionato di Eccellenza ed il mancato accoglimento della domanda di ripescaggio della ricorrente;
- 2) la società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1, del CGS, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 23 luglio 2018 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per il Sig. Olivieri Roberto Cosimo, Presidente della Società A.S.D. Corigliano Calabro, mesi 18 d'inibizione;
- per la Società ASD Corigliano Calabro l'ammenda di € 1.500,00 e tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Rilevato che le richieste del Sostituto Procuratore appaiono eccessive rispetto a quanto contestato;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga :

- al Sig. OLIVIERI Roberto Cosimo, Presidente della Società A.S.D. Corigliano Calabro, mesi 6(SEI) d'inibizione e quindi fino al 25.01.2019;
- per la Società A.S.D. CORIGLIANO CALABRO l'ammenda di € 600,00(seicento/00) e 1 (UNO) punto di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2018/2019 nel campionato di competenza.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi